

**Articolo 1. Crediti d'imposta non spettanti**

Sono non spettanti i crediti d'imposta fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per difetto di specifici elementi o particolari qualità. Sono altresì non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella prevista

**Articolo 1. Crediti d'imposta spettanti**

Sono spettanti i crediti d'imposta fondati sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzati in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che gli stessi non siano previsti a pena di decadenza

**Articolo 1. Crediti inesistenti**

Sono inesistenti i crediti d'imposta per i quali mancano, in tutto o in parte, i presupposti costitutivi

**Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute (data consumazione)**

Il reato si consuma al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale

**Articolo 10 bis. Omesso versamento ritenute (circostanze che escludono il reato)**

1 il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs 462/1997;  
2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ammontare del debito residuo sia superiore a 50.000 euro

**Articolo 10 ter. Omesso versamento Iva (data consumazione)**

Il reato si consuma al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale

**Articolo 10 ter. Omesso**

**versamento Iva (circostanze che escludono il reato)**

1 il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs 462/1997;  
2 si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ammontare del debito residuo sia superiore a 75.000 euro

**Articolo 10 quater. Non punibilità per indebita compensazione**

La punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

**Articolo 12 bis. Esclusione sequestro e confisca**

Salvo sussista concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti

**Articolo 13. Non punibilità per reati di omesso versamento**

Non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'Iva. A tal fine il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di aA e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

**Articolo 13. Non punibilità per particolare tenuità del fatto**

Il giudice valuta uno o più dei seguenti indici:  
● entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore

soglia stabilito ai fini della punibilità;  
● l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;  
● l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;  
● la situazione di crisi

**Articolo 13 bis. Attenuanti**

La riduzione fino a metà delle pene e la non applicazione delle pene accessorie si applica se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento (in passato prima dell'apertura)

**Articolo 13. Comunicazione della rateazione al giudice**

Se, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione con rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'agenzia delle Entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

**Articolo 13. Sospensione del processo per la rateazione**

Processo sospeso dalla ricezione della comunicazione precedente. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'agenzia delle Entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi, prorogabili, per una sola volta, di non oltre tre mesi. La sospensione è revocata se l'Agenzia attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo è sospesa la prescrizione

**Articolo 19. Specialità**

La specialità non opera per le persone fisiche concorrenti nel reato, e resta ferma la responsabilità ex Dlgs 231/2001

**Articolo 20. Rilevanza ai fini penali delle sentenze ed atti tributari**

Le sentenze tributarie irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato

**Articolo 21. Rapporti tra sanzioni tributarie e 231/2001**

Le sanzioni tributarie non sono eseguibili se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione ex Dlgs 231/2001

**Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali**

La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi

**Articolo 21 bis. Rilevanza sentenze penali nel processo in Cassazione**

La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione con memoria illustrativa. La Cassazione assegna al Pm termine non superiore a 60 giorni per osservazioni. Trascorso tale termine, se non accoglie le osservazioni, decide la causa conformandosi alla sentenza penale ove non necessari ulteriori accertamenti di fatto

**Articolo 21 ter. Applicazione sanzioni penali e amministrative**

Quando, per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale o una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva